



COMUNE DI LOREO

PROVINCIA DI ROVIGO

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI

(Approvato con delibera di C.C. n. 50 del 20.12.2017)

Premessa

L'amministrazione Comunale eroga degli interventi assistenziali a favore di cittadini residenti che si trovano in situazioni di disagio temporaneo o permanente. Tale intervento economico sarà determinato in modo diversificato in relazione alla situazione economica effettiva del relativo nucleo familiare, alla luce di quanto disposto dal DPCM 159/2013 e ss.mm.ii. "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)"- nonché dal Decreto 7 novembre 2014- "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10 , comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159", nel rispetto delle direttive sulla privacy di cui al D.Lgs 196/2003, integrato da adeguate misure ai fini di individuare l'effettivo bisogno.

Art. 1. Descrizione dei servizi

Gli interventi assistenziali di carattere economico erogabili dal Comune di LOREO ai cittadini residenti nel Comune di LOREO in condizioni di disagio socio-economico-sanitario sono i seguenti :

Ordinari:

- A) **Contributo integrativo per anziani e inabili;**
- B) **Intervento economico di solidarietà sociale per adulti;**
- C) **Incentivo per nuclei con minori;**

Non ordinari:

- D) **Contributo integrativo per il pagamento del canone d'affitto;**
- E) **Intervento economico per le spese impreviste;**

Art. 2. Natura dell'intervento

Un intervento economico sarà devoluto ad una persona singola, chiamata di seguito "**beneficiario**" il richiedente della prestazione.

In caso di insufficienza delle risorse economiche da parte dell'Amministrazione Comunale verranno predisposte, per ciascun intervento, delle riduzioni rispetto ai contributi determinati con le modalità di cui all'art. 7.

Art. 3. Accesso agli interventi

L'accesso agli interventi di cui all'Art.1 viene autorizzato dal Responsabile del Servizio, su presentazione di una domanda con tutti i dati necessari alla determinazione dell'idoneità al contributo e corredata da idonea documentazione attestante il bisogno.

I componenti il nucleo familiare devono possedere inoltre i seguenti requisiti generali:

- a) Essere abitualmente presenti nel nucleo familiare per l'intero periodo dell'intervento,
- b) Dimostrare la disponibilità di contribuire al fabbisogno familiare, se fisicamente capaci di farlo, osservare gli obblighi scolastici per minori secondo la normativa vigente.

La sussistenza dei requisiti generali è determinata in collaborazione con l'Assistente Sociale, anche previ controlli in merito da parte dell'Amministrazione. In caso di mancata attinenza ai requisiti generali, l'Amministrazione può considerare non presenti, anche solo temporaneamente, uno o più componenti del nucleo modificandone quindi il relativo fabbisogno.

Gli interventi possono essere concessi a nuclei familiari che hanno un indicatore ISEE, risultante dall'attestazione ISEE-INPS, inferiore o pari a €. 5.000,00 e che, dalla certificazione ISEE, risultano di possedere un patrimonio disponibile complessivo inferiore o pari a €. 5.000,00.

L'erogazione degli interventi potrà essere subordinata all'adesione di un Progetto redatto dall'Assistente Sociale finalizzato al recupero del soggetto beneficiario o dei componenti della famiglia.

Art. 4. Caratteristiche e tipologia degli interventi

Per il soddisfacimento dei bisogni primari si distinguono i bisogni ordinari (conduzione di vita) da quelli straordinari (spese impreviste/affitto). Qualora sussistano situazioni di conflitti o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal servizio sociale comunale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario. All'occorrenza il vantaggio economico potrà consistere nella fornitura di pasti confezionati o nella consegna di buoni alimentari.

Le caratteristiche degli interventi possono essere così descritte:

A) Il contributo integrativo per richiedenti anziani e invalidi consiste in una erogazione per un massimo di quattro volte l'anno (una a trimestre) volto al soddisfacimento dei bisogni primari in situazioni non suscettibili di sensibile miglioramento. E' rivolto:

- Ad **anziani**, di età uguale o superiore a 65 anni, o pensionati;
- A soggetti con **invalidità** uguale o superiore al 75%, da soli o con un partner.

B) L'intervento economico di solidarietà sociale per adulti ha carattere temporaneo ed è orientato al recupero dell'autonomia personale e lavorativa. E' rivolto:

- ad **adulti** in età lavorativa, in precaria situazione economica.

Il contributo viene concesso per un massimo di quattro volte l'anno (una a trimestre)

C) L'incentivo economico per nuclei con minori ha carattere temporaneo ed è orientato al recupero dell'autonomia da parte dei nuclei con particolare riguardo all'esigenza di tutela dei minori. E' rivolto:

- a nuclei con minori in difficoltà economica.

L'erogazione dell'intervento è subordinato al controllo da parte dell'amministrazione degli obblighi scolastici dei minori e viene concesso al massimo per quattro volte l'anno (una a trimestre).

Gli interventi A), B) e C) s'intendono mutuamente esclusivi.

D) Il contributo integrativo per il pagamento del canone d'affitto per i nuclei che, per motivate giustificazioni, non hanno potuto presentare domanda al contributo regionale, cerca di attenuare l'onere del canone d'affitto ed è concesso al massimo per una mensilità nell'anno, prorogabile per una ulteriore mensilità nel caso che il disagio persista. Il contributo viene erogato :

- per contratti di locazione regolarmente registrati;
- nel caso di canone d'affitto superiore a €.200,00:
- graduandolo in funzione della condizione economica.

Ai fini della valutazione ogni nucleo deve fornire l'importo del canone d'affitto mensile al momento della domanda.

E) L'intervento economico per le spese impreviste è erogato:

- A copertura anche parziale di spese sostenute per l'acquisizione di prodotti o servizi indispensabili e per i quali non siano previsti altri interventi;
- Graduandolo in funzione della condizione economica.

L'intervento per le spese impreviste può essere concesso anche in concomitanza degli altri interventi per, al massimo, una volta l'anno .

Ai fini della valutazione ogni nucleo deve fornire l'importo delle spese impreviste.

Art. 5. Il nucleo familiare

Il nucleo familiare è formato dal richiedente e da tutti coloro, anche non legati da vincolo di parentela, che risultano conviventi, sulla base dei registri anagrafici, alla data di presentazione della domanda, così come all'art. 3 del DPCM 159/2013.

I nuclei particolarmente numerosi (oltre **cinque** componenti) possono, al massimo ricevere erogazioni corrispondenti al fabbisogno per nuclei di cinque componenti.

Art. 6. Valutazione della condizione economica

Ai fini della valutazione viene considerato il valore ISE del nucleo familiare così come definito dal DPCM 159/2013.

Nel caso di rilevanti variazioni del reddito a seguito di perdita, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, viene data la possibilità al nucleo familiare di presentare un ISEE corrente calcolato secondo quanto previsto all'articolo 9 del DPCM 159/2013. Il calcolo dell'ISEE corrente è consentito a fronte di una variazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente.

Art. 7. Calcolo degli Interventi

Per tutti gli interventi contrassegnati alle lettere A), B), C), D) e E) dell'Art. 1 l'entità del contributo viene calcolata come di seguito:

per ISEE da 0 a 3.000,00	€. 200,00	(a trimestre)
per ISEE da 3.001,00 a 5.000,00	€. 150,00	(a trimestre)

L'erogazione del contributo avverrà entro la prima decade del mese successivo alla richiesta.

Art. 8. Riduzioni delle tariffe dei servizi scolastici

I genitori o coloro che esercitano la podestà sugli alunni residenti nel Comune di Loreo che desiderano beneficiare delle riduzioni dalle quote di compartecipazione ai servizi di trasporto e mensa scolastica devono presentare domanda allegando copia della dichiarazione ISEE del nucleo familiare relativa all'anno solare precedente a quello di presentazione della domanda.

I requisiti per ottenere le riduzioni e la misura delle stesse, verranno valutati sulla base dell'attestazione ISEE del nucleo familiare secondo i criteri stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale per l'anno scolastico successivo a quello in corso come di seguito riportato:

- Per ISEE da 0 a 3.000,00 riduzione dell'80%;
- Per ISEE da 3.001,00 a 6.000,00 riduzione del 50%;
- Per ISEE da 6.001,00 a 10.632,94 riduzione del 20%.

Art. 10. Esclusioni

Non costituiscono prestazioni sociali agevolate le contribuzioni, anche in denaro, che la Giunta Comunale può erogare in presenza di gravi pregiudizi alle condizioni sociali e sanitarie. Tali

contributi straordinari non sono assoggettabili alla disciplina indicata dal presente regolamento per le prestazioni sociali agevolate.

Art. 11. Controlli

Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate, l'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 11, comma 6 del DPCM 159/2013 esegue tutti i controlli necessari sulle informazioni "autodichiarate" dal dichiarante, provvedendo ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

Art. 12. Disponibilità finanziaria

Le agevolazioni previste nel presente regolamento sono concesse, se dovute, entro il limite complessivo dato dallo stanziamento previsto nel bilancio annuale comunale.

Disposizioni finali – Norme transitorie

Con l'approvazione del presente regolamento vengono abrogati tutti i precedenti provvedimenti che disciplinano gli interventi di concessioni di benefici economici a favore delle persone e nuclei familiari che versano in disagiate condizioni economiche.